



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 15.9.2006
Modificato con deliberazione del C.C. n. 53 del 17.12.2008
Modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 23.12.2020

Sommario

Art. 1 - Finalità e criteri generali

Art. 2 - Organizzazione del servizio

Art. 3 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

Art. 4 - Modalità per l'erogazione del servizio

Art. 5 - Modalità di pagamento

Art. 6 - Rinuncia al servizio

Art. 7 - Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

Art. 8 - Accompagnamento sugli scuolabus

Art. 9 - Comportamento durante il trasporto

Art 10 - Responsabilità

Art. 11 - Rinvio alla normativa vigente

Art. 1
Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola dell'obbligo da parte dell'utenza.
2. Il servizio è organizzato dal Comune di Povoletto, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli alunni che frequentano:
 - la scuola dell'Infanzia;
 - la scuola Primaria;
 - la scuola Secondaria di I grado.
4. Il servizio sarà erogato ai residenti del Comune di Povoletto e ai frequentanti le Scuole di Marsure di Sotto e, se possibile, le Scuole Paritarie presenti sul territorio comunale.
5. Per quanto previsto dal D.M. 31/01/1997, della relativa Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 dell'11.03.1997, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio potrà essere erogato ai residenti di altri Comuni in presenza di apposita convenzione.

Art. 2
Organizzazione del servizio

1. Il servizio potrà essere erogato direttamente con l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale oppure per mezzo di affidamento in appalto ad una ditta esterna o mediante convenzione con altri enti pubblici.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dagli uffici competenti articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

Art. 3
Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

1. Il Responsabile del Servizio stabilirà un piano annuale di trasporto scolastico, con proprio provvedimento, sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico, indicante:
 - i percorsi;
 - le fermate;
 - gli orari,sulla base degli accordi organizzativi presi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità dei mezzi ovvero secondo l'appalto eventualmente in essere.
2. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.
3. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
4. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno stabiliti in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade. Saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali o segnati con appositi stalli, in luoghi che per le loro caratteristiche non comportino pericoli rispetto al traffico veicolare e tenendo conto di quanto stabilito in materia di trasporto scolastico dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 all'art. 352.

5. Nella predisposizione del piano annuale, approntato in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
 1. residenza nel Comune di Povoletto;
 2. frequenza della scuola dell'obbligo;
 3. iscrizione alla Scuola dell'Infanzia di Marsure e/o Paritarie;
 4. utilizzo del servizio sia all'andata sia al ritorno.
6. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.
7. Gli alunni sono trasportati secondo quanto previsto dal piano annuale di trasporto scolastico, senza alcuna deroga per quanto riguarda le fermate e gli orari.
8. Nel percorso di andata, l'Amministrazione comunale o il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
9. I genitori o i soggetti affidatari o i tutori dei minori loro affidati sono tenuti ad accompagnarli e a riprenderli all'orario stabilito, rimanendo responsabili degli stessi nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4.
10. In caso di assenza alla fermata del genitore, del responsabile ovvero della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 10.
11. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
12. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato.
13. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio di trasporto o di necessità di variazioni di orario o del luogo di fermata per ragioni tecniche, per scioperi o assemblee del personale addetto al servizio, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere o modificare il servizio dandone, qualora ci siano i tempi tecnici per farlo, tempestiva comunicazione alle famiglie per il tramite dell'Istituzione scolastica o altro strumento a disposizione dell'ufficio comunale.
14. In caso di sciopero del personale scolastico, comunicato formalmente al Comune, il servizio di trasporto sarà sospeso.
15. In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al trasporto dei minori da e per i singoli plessi scolastici.

Art. 4

Modalità per l'erogazione del servizio

1. L'iscrizione e le relative modalità sono usualmente stabilite ogni anno dalla Giunta comunale, tenuto conto di quanto deciso dagli enti e uffici preposti, entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.
2. Eventuali domande di iscrizione presentate in corso d'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
3. Una volta effettuata l'iscrizione all'alunno verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento annuale (abbonamento), con l'indicazione del nome, cognome, scuola e classe frequentata e fermata di riferimento.
4. Il tesserino dovrà essere conservato dall'utente del servizio per l'eventuale verifica da parte del personale addetto.
5. L'utente sprovvisto di tesserino durante il controllo dovrà presentarlo al personale il giorno immediatamente successivo.
6. In caso di smarrimento potrà essere richiesto un duplicato all'Ufficio comunale competente.

Art. 5
Modalità di pagamento

1. L'Amministrazione Comunale, conformemente alla normativa vigente, annualmente stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono. Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicato contenente l'indicazione dell'importo della tariffa.
2. L'Amministrazione Comunale potrà concedere riduzioni della tariffa in base al numero di alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio.
3. Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap.
4. Gli utenti in situazione di accertato bisogno, individuati dal Servizio comunale cui è demandata la gestione dei servizi sociali, sono esentati dal pagamento delle tariffe.
5. La tariffa comprende le corse di andata e ritorno secondo gli orari scolastici. La tariffa sarà ridotta a metà per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale (sola andata o solo ritorno).
6. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre o entro la data di inizio di utilizzo del servizio richiesto ai sensi del 2° capoverso dell'art. 4 del regolamento.
7. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio e nel caso di applicazioni delle sanzioni previste all'art. 9 tranne l'eventualità in cui il servizio non possa essere reso per cause non imputabili ad alcuno.
8. In caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento del sollecito, il Comune avvierà la normale procedura di riscossione coattiva.

Art. 6
Rinuncia al servizio

1. L'utente che, per motivate ragioni, durante l'anno scolastico intende interrompere l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente.
2. L'Ufficio comunale provvederà al ritiro dell'abbonamento e l'utente avrà diritto alla restituzione della quota già versata per il periodo successivo alla data del ritiro parametrata sui mesi di durata dell'anno scolastico, per cui le frazioni superiori ai 20 giorni comportano il conteggio dell'intero mese.

Art. 7
Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra-scolastiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico per visite d'istruzione ed uscite extra-scolastiche organizzate dalle scuole.
2. Le Istituzioni Scolastiche presenteranno al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, un piano di massima delle uscite didattiche programmate che verrà valutato ed approvato compatibilmente con le disponibilità economiche e la garanzia del servizio di trasporto scolastico.
3. Durante le visite di istruzione e le uscite extra-scolastiche la responsabilità degli alunni è di esclusiva competenza del personale delle Istituzioni Scolastiche organizzatrici.

Art. 8
Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sugli scuolabus nei confronti dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e nei confronti degli alunni portatori

- handicap, dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.
2. Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli alunni della scuola dell'obbligo, compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.
 3. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta con personale dipendente comunale o in forma indiretta, con personale fornito da ditta appaltatrice.
 4. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - cura il regolare svolgimento delle operazioni di salita e discesa degli alunni;
 - controlla gli utenti del servizio sulla base della lista fornita dal Comune. La lista degli utenti del servizio verrà fornita anche all'autista dello scuolabus nei casi in cui il trasporto scolastico venga effettuato senza il servizio di accompagnamento;
 - assume un atteggiamento di cordialità con l'utenza, dimostrando, compatibilmente con le esigenze di servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.

Art. 9

Comportamento durante il trasporto

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, non recare danni agli arredi ed alle attrezzature del mezzo pubblico, rispettando le disposizioni di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio:
 - prendere rapidamente posto;
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
 - non alzare il tono della voce;
 - non affacciarsi dal finestrino;
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
2. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, all'Ufficio comunale competente che informerà i genitori.
3. In caso di ripetuto comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto non usufruito.
4. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento ai genitori o coloro che hanno la responsabilità dei minori.

Art. 10

Responsabilità

1. Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone maggiorenni dagli stessi autorizzate mediante delega scritta consegnata dai genitori al Comune.
2. Al momento della richiesta del servizio di trasporto scolastico, il genitore o chi per esso, prende atto delle modalità di svolgimento del servizio prendendo visione del presente regolamento e sottoscrive una dichiarazione di responsabilità per la sicurezza dell'/la alunno/a:
 - per il percorso di andata al plesso scolastico, fino alla salita sullo scuolabus;
 - per il percorso di ritorno dal plesso scolastico, si impegna a garantire la presenza, alla fermata, di un genitore o di persona maggiorenne autorizzata da apposita delega scritta che solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

3. In caso di assenza alla fermata dei genitori o chi per loro, il minore verrà condotto, al termine del giro, presso l'Ufficio di Polizia Locale o altro ufficio comunale presidiato.
4. Gli alunni minori degli anni 14, in considerazione dell'età, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono essere autorizzati dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai soggetti affidatari o tutori, mediante comunicazione trasmessa al Comune, ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico come previsto dall'art. 19bis, comma 2, del D.L. 16/10/2017 n. 148. L'autorizzazione avrà efficacia soltanto per l'anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Con tale autorizzazione il Comune è esonerato dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo, nel tempo della sosta alla fermata, nonché della consegna del minore, al termine delle attività scolastiche al genitore o ad altro adulto delegato.

Art. 11

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.